

L'articolo 583 bis c.p. un illecito compiuto in nome della religione?

Cristina Colombo*

Riassunto

Le mutilazioni degli organi genitali femminili rappresentano un tema tristemente attuale legato per "comodità" alle credenze religiose più arcaiche.

Per questo motivo, l'articolo ha voluto, da subito, volgere uno sguardo, seppur breve, all'analisi antropologica, storica e medico-giuridica dell'argomento per poi considerare la legge n. 7 del 9/1/2006 (che ha attuato i principi della Dichiarazione e del Programma della IV Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne - Pechino 1995, nonché le disposizioni degli artt. 2,3,32 della nostra Costituzione - tutelando le donne vittime di questo sopruso e dichiarando reato ogni "lesione o mutilazione genitale femminile, provocata in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionamento sessuale", punibile con detenzione da 6 a 12 anni) e l'art. 583 bis c.p. con il quale si è venuti ad applicare la linea "dura" per tutelare la salute e la dignità della donna sottoposta a mutilazione.

In realtà, nel caso delle mutilazioni genitali femminili è chiaro come ci troviamo di fronte ad atti imposti su minori, atti che provocano danni fisici e psichici - qualificabili, ai sensi del nostro codice penale, come lesioni - atti che costituiscono una vera e propria violenza con conseguenze a volte irreversibili sul piano psichico e fisico e che oggi hanno ben poco a che fare con delle giustificazioni religiose, ma sicuramente con costumi vetusti e colmi di pregiudizi.

Résumé

Les MGF (mutilations génitales féminines) sont un sujet particulièrement difficile, lié aux vieilles croyances religieuses. C'est pour cette raison que j'ai voulu tout d'abord analyser quelques recherches anthropologiques, historiques, médico-légales et juridiques sur cet argument. En suite, j'étudie ce thème sous différents aspects en prenant aussi en considération la loi italienne n° 7, 9/1/2006 et l'article n° 583 bis du Code Pénal qui a pour but celui de sauvegarder les droits inaliénables de la femme faisant l'objet d'une mutilation.

En effet les mutilations sont des vraies lésions physiques et psychiques qui n'ont aucun lien avec les croyances religieuses mais qui proviennent de vieux préjugés sociaux envers la femme en tant qu'individu.

Abstract

Mutilations of female genital organs are a particularly difficult issue. That is the reason why it occupies historical, anthropological and medico-legal research.

So the present article considers the situation in all these aspects together with the provisions introduced by Law n. 7, 9/1/2006 and article 583 bis of the Criminal Code for the Protection of the rights of women being mutilated.

Indeed we believe that the mutilations are real and cause personal psychic injury. The custom of mutilation has nothing to do with religious beliefs, but is the product of old social prejudices against women, as an individual.

1. Storia ed evoluzione.

In nome della religione, nel corso dei secoli, sono stati compiuti numerosi reati. Per citare solo i casi più eclatanti possiamo ricordare la persecuzione dei Cristiani compiuta al tempo dei Romani, le

uccisioni legate alle Crociate, alla Santa Inquisizione, alla diffusione delle Sette (quelle ghettizzanti come il KKK, diffusissime nell'America del secolo scorso, o quelle sataniche

* Ricercatore di diritto penale, Dipartimento di Diritto Pubblico, Università di Roma Tor Vergata.

che plagiano gli affiliati rendendoli completamente succubi dei voleri della setta) e via dicendo fino ad arrivare ai più recenti fatti di cronaca. Oggi, per avere un'idea della vastità del fenomeno basta leggere i quotidiani: notizie di omicidi, attentati, persecuzioni compiuti in nome della religione sono all'ordine del giorno e in particolare fanno scalpore, per le loro peculiarità, quelli compiuti nelle zone centro-africane e in quelle medio-orientali del mondo. In effetti, le popolazioni immigrate provenienti da questi paesi hanno portato un bagaglio culturale a noi – fino a poco tempo fa - quasi completamente sconosciuto, fondato su un comportamento fortemente influenzato dalla loro *legge-religione*. A tutto questo vanno poi ad aggiungersi le caratteristiche dei reati compiuti in nome della religione (in sostanza comportamenti che secondo la religione e le tradizioni locali appaiono del tutto normali – *non contra ius* – e anzi avvalorati nella maggior parte dei casi dalla consuetudine e dal costume). Si tratta di elementi *caratterizzanti* di difficile individuazione, infatti capita sovente che la religione venga utilizzata dagli interessati come “scusa” per determinare qualcuno a commettere un reato che in realtà è ben di tutt'altra specie.

Ora, un caso tristemente noto come illecito compiuto in nome della religione (?) ci viene fornito dal grave fenomeno delle “*mutilazioni degli organi genitali femminili (MFG)*”. Per diverso tempo, infatti, le mutilazioni (disciplinate dal nostro ordinamento nel codice penale all'art. 583 bis c.p., Titolo XII, Delitti contro la persona, Capo I) sono state collegate alla religione e *scambiate* per un illecito compiuto in nome della religione. In particolare è stato individuato un collegamento tra Islam-Corano e la pratica delle

mutilazioni femminili.

In realtà sappiamo che l'infibulazione¹ non trova la sua fonte nella religione bensì in un terribile costume patriarcale che vede ancora oggi la donna come *oggetto*. Oggetto di soprusi, non solo da parte del marito, ma *in primis* da parte della famiglia d'origine, della società e del costume ancestrale a cui è ancora legata la maggior parte delle popolazioni africane. In almeno trenta paesi africani - solo per citarne alcuni ricordiamo Camerun, Etiopia, Niger, Nigeria, Somalia, Congo, Sudan, Togo, ecc. - ma anche nello Yemen, negli Emirati Arabi, in India, in Pakistan, le mutilazioni genitali femminili vengono praticate e tollerate. Secondo l'OSM sarebbero 130 mila le vittime dell'infibulazione nel mondo, la maggior parte donne di origine africana.

Le origini delle MFG sono, invece, pre-islamiche e pre-cristiane. Si fanno risalire addirittura ad una leggenda che narra di una potente regina somala (araweelo) che castrava tutti i neonati di sesso maschile credendo così di poter sottomettere il sesso maschile al proprio dominio. Fu uccisa da un parente che lei stessa aveva sottratto alla castrazione e da quel momento tutti gli uomini si

¹ L'infibulazione, *fibula-* spilla, individua una procedura di mutilazione che chiude la vagina della donna attraverso una sutura che permette la sola uscita dell'urina e del sangue mestruale. In realtà si possono distinguere quattro tipi di infibulazione: 1. la circoncisione/infibulazione *as sunnah* che limita le lesioni al clitoride, con la fuoriuscita di almeno sette gocce di sangue; 2. quella *al uasat* che prevede l'asportazione del clitoride o taglio totale/parziale delle piccole labbra; 3. l'infibulazione faraonica con asportazione del clitoride, delle piccole/grandi labbra e cucitura della vulva lasciando aperto solo un foro per l'uscita dell'urina e del sangue mestruale; 4. l'ultimo tipo comprende vari interventi sui genitali. Si tratta, come si capisce da questa indicativa descrizione, di mutilazioni – tranne la prima con esclusivo valore simbolico – che danneggiano gravemente la vita

vollero vendicare dei torti subiti mutilando le donne.

E' evidente allora come sia importante approfondire anche il versante antropologico dell'infibulazione. Le motivazioni delle MFG vanno ricercate nel bisogno del predominio maschile sulla donna. La necessità dell'uomo, che vive in un contesto di tipo patriarcale, di controllare anche la sessualità della donna. L'infibulazione è, allora, *tipica* di una società patriarcale dove la donna è considerata un essere inferiore che deve reprimere il proprio istinto sessuale (forse è per questo che la maggior parte delle donne infibulate proviene dai paesi di origine mussulmana, in cui la posizione della donna non è propriamente quella di un soggetto emancipato). Lo scopo dell'infibulazione è quello di ridurre il desiderio sessuale della donna e garantirne la verginità. La donna infibulata - per meglio dire *mutilata* - salvaguarda con la *sua* mutilazione l'onore della famiglia di appartenenza (?). Le "future" donne vengono mutilate subito dopo la nascita (circa sette giorni dopo) o comunque prima del ciclo mestruale. Sono bambine che *subiscono* lesioni da parte della famiglia, in alcuni casi è la stessa madre che chiede l'infibulazione per la figlia. Perché una donna non infibulata, secondo le tradizioni di queste popolazioni, è una donna impura, una bambina di cui nessuno si è voluto occupare. Invece la donna infibulata ha un ridotto bisogno sessuale e solitamente è una "vergine". A quest'ultimo proposito sorgono però dei dubbi. Non è forse vero che la donna che ha partorito viene reinfibulata, che gli "attrezzi" usati dalle

mammame possono produrre lesioni tali all'interno dell'organo femminile che la crescita di cicatrici porta all'occlusione l'organo tanto da *simulare* la verginità della donna? O nella peggiore delle ipotesi procurano danni e lesioni tali da provocare la sterilità o la morte? Questi comportamenti non possono convincerci su un qualsiasi tipo di utilità dell'infibulazione, ma costituiscono solo gli elementi caratterizzanti una società ottusa, legata a delle credenze ormai lontane che scambiano la realtà con la simulazione, l'apparenza con la verità, le lesioni con la tutela!

Si tratta evidentemente di un fenomeno gravissimo, di un tema complesso nel quale si intrecciano problematiche profonde, relative alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, ai crimini contro l'infanzia e alla violenza sulle donne.

Sembrano lontani i tempi in cui in Italia si rivendicavano i diritti per la parità della donna. Invece, per le donne provenienti dai Paesi africani (e non solo) la mutilazione dei genitali femminili è una dura realtà, accolta con rassegnazione anche dalle nuove generazioni. Il problema è fortemente sentito in tutto il mondo a tal punto che dal 1990 è andata crescendo la mobilitazione delle organizzazioni non governative e dell'ONU per il riconoscimento delle mutilazioni genitali, quali gravissime violazioni del diritto della persona all'integrità e alla salute. L'Italia è attualmente il paese europeo con il più elevato numero di donne infibulate (sarebbero oltre 20.000 donne adulte immigrate). Così se il nostro Paese fino a qualche tempo fa sembrava essere ben lontano da queste problematiche da poco ha dovuto affrontare anche questo fenomeno, in alcuni casi provvedendo con una regolamentazione legislativa e in altri

sessuale ma soprattutto la salute della donna.

demandando le decisioni direttamente alla giurisprudenza.

Il 4 maggio 2004 è stato approvato dalla Camera dei deputati un progetto di legge avente ad oggetto le “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”. L’iter del progetto è stato tortuoso: al Senato il progetto iniziale era impostato sulla sola minaccia penale, mentre alla Camera si era raggiunto un accordo su un testo unificato comprensivo di norme preventive e repressive, imperniato su un articolo che concedeva il diritto di asilo alle donne che fuggissero in Italia per evitare l’infibulazione per sé o per le proprie figlie. Dopo numerose ratifiche all’originale disegno di legge il 9 gennaio 2006 è stata approvata la Legge n° 7, che con l’art. 6, ha introdotto nel nostro Codice Penale l’art. 583 bis.

La legge n. 7 del 9/1/2006 - che ha voluto attuare i principi della Dichiarazione e del Programma della IV Conferenza mondiale dell’ONU sulle donne - Pechino 1995, nonché le disposizioni degli artt. 2,3,32 della nostra Costituzione ² ha

² **Art. 583 bis C.P. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, dispone: “*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano

cercato di tutelare le donne vittime di questo sopruso dichiarando *reato ogni “lesione o mutilazione genitale femminile, provocata in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionamento sessuale”*, punibile con detenzione da 6 a 12 anni. Con l’art. 583 bis c.p. si viene pertanto ad attuare la linea “dura” per tutelare la salute e la dignità della donna sottoposta a mutilazione.

Le donne vittime di questo abuso possono inoltre – e questo è importantissimo - essere considerate, a tutti gli effetti, delle *rifugiate* in forza dell’art. 1, c.2, 1.a Convenzione ONU. L’articolo citato stabilisce che è rifugiato colui che trovandosi al di fuori dello Stato a cui appartiene non ha la possibilità di rientrarvi a causa di una motivata paura derivata da persecuzione dovuta alla religione, nazionalità, razza, in quanto membro di un gruppo sociale o per le sue idee. Nel 1985 l’UNHCR ha, infatti, dato la possibilità di riconoscere le *donne a rischio infibulazione* come appartenenti a un gruppo sociale. E si è sostenuto anche il bisogno di sottrarre le bambine sottoposte alle mutilazioni (MFG) alla patria potestà ai genitori.

Nessuno dubita, in questo caso, della corrispondenza fra strumento penale e valori da difendere (la salute e la vita sono beni di “estrema” importanza), ma la domanda che ci dobbiamo porre è se davvero la minaccia penale potrà essere un efficace deterrente contro questa violenza.

Si rende necessaria una campagna di

altresì quando il fatto è commesso all’ estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a

sensibilizzazione sulla donna e i suoi diritti. Il grosso problema che rimane è che nella maggior parte dei casi le donne vittime dell'infibulazione non sanno scrivere e non conoscono la lingua del Paese ospitante e rimangono così strettamente in balia dello stretto circuito delle loro famiglie e delle loro tradizioni.

Pertanto, è necessaria una lotta contro questa tradizione disumana, altrimenti questa pratica, così fortemente radicata, non potrà mai scomparire.

Nel caso delle mutilazioni genitali femminili spesso ci troviamo di fronte non a di provvedimenti di disposizione del proprio corpo, ma ad atti imposti su minori, atti che provocano danni fisici e psichici, qualificabili, ai sensi del nostro codice penale, come lesioni.

Atti che costituiscono una vera e propria violenza con conseguenze a volte irreversibili sul piano psichico (depressione, mancanza di autostima) e fisico (emorragie, tetano, setticemia, sterilità e morte).

Questa pratica non può essere giustificata da motivazioni religiose e/o culturali.

Di fronte a un fenomeno che coinvolge i costumi delle donne immigrate dobbiamo chiederci se le nostre conquiste debbano essere messe in discussione in nome del rispetto delle "disumane" tradizioni di altri popoli. Sicuramente no, perché non dobbiamo o meglio non possiamo accettare queste credenze, retaggio di antichi e assurdi soprusi accreditati attraverso la scusa della religione, ma in realtà legati ad un mondo che impone costumi antiquati ed utilizza la violenza sulle donne giustificandola come unico mezzo per

rincorrere la "purezza" e l'onore.

2. Casi.

La strada della repressione penale, attraverso la creazione dell'art. 583 bis c.p., va quindi in una direzione opposta rispetto a quella seguita fino ad oggi dai giudici italiani fino ad oggi. I giudici, prima dell'entrata in vigore della legge del 2006, hanno tenuto conto della cd. "*esimente culturale*", diminuendo o non applicando la pena. Con l'entrata in vigore dell' art. 583 bis c.p., il giudice non potrà più limitare l'entità della pena o giustificare il fatto perché costretto ad applicare la sanzione.

Consideriamo come esempio una sentenza del Tribunale di Milano (del 25 novembre 1999, non edita) con la quale si decise il caso di un cittadino egiziano che, all'insaputa della moglie italiana, durante un soggiorno in Egitto, sottopose a "infibulazione" la figlia minore. La madre aveva avviato un procedimento penale ai sensi dell'art. 583³ c.p.: il Tribunale condannò l'uomo a due

³ **Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti** - La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.]

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

anni di reclusione, con la sospensione condizionale, dal momento che il Pubblico Ministero aveva acconsentito alle richieste della difesa, per il valore culturale e religioso attribuito dall'imputato a questa pratica. In giudizio l'egiziano si difese sostenendo che in Egitto la pratica è effettuata dal 97% della popolazione femminile e che nel 1996 il Ministro della Sanità locale aveva emanato un decreto che proibiva agli operatori sanitari di procedere a forme di mutilazione, ma nel giugno 1997 una Corte egiziana si era pronunciata contro il decreto, affermando che la MFG rappresenta una forma di chirurgia che i medici hanno il diritto di praticare senza alcuna interferenza governativa. Sempre la difesa evidenziava che i genitori che fanno eseguire tali pratiche sulle figlie sono convinti di adempiere un dovere morale perché l'operazione è un *requisito* fondamentale per aspirare al matrimonio, sono inoltre convinti di adempiere un *dovere sociale*, perché tale intervento è sentito come doveroso nella comunità di appartenenza. Quindi, anche nei Paesi africani che vietano tali pratiche, la popolazione, di fatto, obbedisce alla regola della tradizione e non a quella statale. La pronuncia del giudice milanese si allinea dunque su una forma di riconoscimento di "*cultural defense*". Infatti, dopo aver inquadrato la condotta dell'egiziano come quella di concorso materiale di lesioni personali gravi, sia il PM che il giudice riconobbero di fatto che la condotta criminosa

presentasse una diretta connessione con le usanze culturali, socialmente accettate in Egitto, motivo che portò i magistrati a riconoscere un esiguo disvalore sociale che meritasse una conseguenza sanzionatoria contenuta.

Un atteggiamento di apertura da parte dei giudici si è riscontrato anche in un altro caso⁴ sottoposto al Tribunale penale di Torino e al locale Tribunale per i minorenni: si tratta di un caso di MFG, cui fu sottoposta in Nigeria, per volere dei genitori, la figlia di una coppia di immigrati. La magistratura italiana è intervenuta a seguito della denuncia da parte dei medici italiani, cui i genitori si rivolsero a causa delle conseguenze dell'operazione. Il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione, richiesta dal Pubblico ministero per mancanza di condizioni per legittimare l'esercizio dell'azione penale per violazione degli artt. 110, 582, 583 c.p., in quanto sia i genitori che la minore sono cittadini nigeriani e hanno inteso sottoporre la figlia a pratiche di mutilazione genitale, pienamente accettate dalle tradizioni locali e (parrebbe dalle leggi) del loro Paese. La MFG fu eseguita in una clinica pubblica e i genitori produssero la ricevuta di pagamento dell'intervento, definito "circoncisione". Sulla stessa linea il Tribunale dei minorenni, il quale, ritenne i genitori idonei a svolgere i compiti di educazione e crescita della figlia, per tanto revocò un primo provvedimento restrittivo della potestà genitoriale, riaffidando ad essi la bambina.

Il principio che emerge dalle decisioni in esame è il seguente: i giudici italiani, fino all'entrata in vigore della Legge del 2006, hanno ritenuto che i

5) [l'aborto della persona offesa.]

[NOTA: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati abrogati dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Tali argomenti sono ora regolamentati dall'art. 17 della stessa legge.]

⁴ Le due decisioni su indicate sono edite: in *Minori Giustizia*, 3/1999, p. 140 ss.

particolari motivi di ordine culturale e religioso dovessero essere considerati nelle pronunce, anche penali, per mitigare la pena o per escludere che il comportamento fosse antigiuridico, in quanto il soggetto che ha violato il diritto penale italiano agisce nel rispetto di un codice morale e religioso diverso, che lo induce a quel comportamento e a violare perciò la legge italiana. Il giudice italiano che *teneva* conto di tali condizionamenti culturali considerandoli come causa di giustificazione o come attenuante della pena oggi non può più percorrere quella strada poiché il legislatore ha introdotto una fattispecie punitiva autonoma per “tutelare” le vittime della pratica dell’infibulazione (in un anno almeno due milioni di bambine potrebbero subire l’MFG, tale pratica viene effettuata privatamente anche in Italia oppure portando le bambine nel paese di origine).

Per quanto riguarda poi la pena adottata, si tratta di un esempio di “*diritto penale simbolico*”: la sanzione penale serve allo Stato per dimostrare di tutelare *in astratto* il bene giuridico, mentre in concreto la tutela è quasi assente.

La concezione moderna del diritto penale come *extrema ratio* impone che la sanzione penale non sia soltanto adeguata rispetto al bene da difendere, ma anche efficace: una sanzione inefficace risulta controproducente nei confronti dello stesso bene che si vuole difendere⁵. Questo è il nostro caso:

⁵ Si veda l’esperienza tedesca in tema di aborto: nel 1975, il BVerfG ha reintrodotta la sanzione penale sull’aborto, in nome della tutela della vita del nascituro; nel 1993, lo stesso Tribunale tedesco, pur riconoscendo che il nascituro è *vita*, ha eliminato la punizione penale perché inefficace. La formula utilizzata dal Tribunale è quella dell’aborto illegittimo, ma non penalmente punibile: si afferma nella sentenza che lo Stato può tutelare il nascituro agendo con la

allora bisogna riaffrontare la situazione che solo in apparenza viene risolta dal diritto.

3. Una nota di diritto comparato.

Per quanto concerne il luogo di maggior diffusione delle MFG abbiamo fatto riferimento all’Africa sub-sahariana. Tuttavia a causa dei processi migratori il fenomeno è ormai diffuso in tutto il mondo. Questo costume retrogrado, molto più “primitivo” di quanto si possa pensare, ha avuto una grande diffusione nell’antico Egitto, da cui prende il nome proprio un tipo di infibulazione quella faraonica. Attualmente il Egitto il 96% delle donne tra i 16 e 49 anni ha subito questa mutilazione. E’ per questo che il 7 giugno 2008 il Parlamento Egiziano, pur trovando grandi ostacoli, ha approvato una nuova legge contro la MFG. Il bisogno di una legge di questo tipo è infatti diventato più forte dopo che l’anno scorso è morta una giovane donna che si era sottoposta ad infibulazione per soli otto Euro. Il Parlamento era corso ai ripari con un decreto che dichiarava illegali tali mutilazioni, ma dopo un altro incidente si è resa necessaria la legge che prevede una reclusione da 3 mesi a 2 anni o una multa da 118 a 590 Euro. Tuttavia la MFG può comunque essere praticata in caso di “necessità medica”. Come dire: autorizziamola...ma con un altro nome. D’altro canto, una risposta penale da parte del Parlamento Egiziano è comunque un passo in avanti se si considerano le forti radici di questi costumi rispetto ai quali quelli Medioevali sono

madre, non contro di lei; che madre e figlio formano una unità in una dualità; che quindi lo strumento più efficace sia quello “discorsivo” (attraverso colloqui con la gestante nei consultori statali), non quello “repressivo”. Analogo ragionamento può farsi per il reato di “mutilazione genitale femminile”.

del tutto moderni.

Bibliografia.

- Basile F., “La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili”, in *Dir. pen. proc.*, 2006, fasc.6, pp. 680–691.
- Bernardi A., “Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo”, in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 2002, pp. 485 ss..
- Comitato Nazionale di Bioetica, *Informazione e consenso all’atto medico*, 20 giugno 1992, ed. I.P.Z.S.
- De Maglie C., “Multiculturalismo e diritto penale”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2005, pp. 174 ss.
- Fiandaca G., “Diritto alla libertà religiosa e responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento”, in *Foro it.*, parte II, 1983, pp. 27 ss.
- Fiandaca G., “Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione”, in *Cassazione Penale*, 2005, pp. 1722 ss.
- Fiandaca G., “Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2001, pp. 353 ss.
- Magnini V., “La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 583-bis e 583-ter c.p.”, in *Studium Iuris*, 2006, fasc.6, pp. 680-691.
- Marinucci G., “Fatto e scriminanti. Note dogmatiche e politico criminali”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1983, pag. 1190.
- Mazzini G., “Prevalenza del diritto comunitario e non obbligatorietà della legge penale: un rapporto interessante, ma non sostenibile”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2002, pp. 368 ss.
- Modugno, “L’adulterio come delitto e come causa di separazione”, in *Giust. Civ.*, 1971, fas. 10, pag. 144.
- Monticelli L., “Le cultural defense (esimenti culturali) e i reati culturalmente orientati. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale”, in *Ind. pen.*, 2003, pag. 535 ss.
- Muarach, “L’evoluzione della dommatica del

reato nel più recente diritto penale germanico”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1949, pag. 637.

- Pagliaro A., “Il reato nel progetto della commissione Nordico”, in *Cassazione Penale*, 2005, pag. 4 ss.
- Palazzo F., “I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1992, pag. 453 ss.
- Palazzo F., “Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto problematico”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1997, pag. 696 ss.
- Ponzanelli G. (nota di), “Corte Cost., Sentenza n. 476 del 26 novembre 2002”, in *Danno e responsabilità*, 2003, pt. I, pag. 154.
- Pulitanò D. , “Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2002 pag. 1270 ss.
- Salcuni G., “Libertà di religione e limiti alla punibilità. Dalla ‘paura del diverso’ al dialogo”, in *Ind. pen.*, 2006, pag. 607 ss.
- Sforzolini G. , “Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico legali e contributo casistica”, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2004, 665 ss.
- Van Broeck J., “Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)”, in *European Journal of Crime, Crim. Law and Crim. Justice*, 9, 2001, pag. 1 ss.
- Vitalone A., “Mutilazione genitale femminile e diritti umani”, in *Giur. Mer.*, pag. 854 ss.

Siti Internet

- www.megachip.info/modules.php?name=Sect ions&op=viewarticle&artid=4147 MOHSEN HAMZEHIAN Donne nei paesi degli uomini.
- <http://www.movimentoperlagiustizia.it/modules.php?name=News&file=article&sid=529> DESI, Diversità culturale nel processo penale.